

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 OTTOBRE 2009, N. 41748: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti nella scelta del patteggiamento.**

*« Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento... ».*

*« Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa; pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all'ordine di demolizione, nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi dell'art. 7 L. 47/85 (ora art. 31 comma 9 DPR 380/01). ».*

*« Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione all'art. 7 ult.comma L. 47/85, tale norma "prevede che il giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17 lett.b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come modif. dall'art. 20 della detta legge n. 47 del 1985, ordini la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita. Pertanto il giudice penale, al quale la legge attribuisce in via eccezionale un potere di natura amministrativa, deve limitarsi, una volta accertata la violazione del citato art. 20, ad ordinare la demolizione dell'edificio abusivo, secondo una interpretazione non estensiva della norma, trattandosi di un potere normalmente riservato all'autorità amministrativa. ».*

---



4 17 48 / 09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

38

Camera consiglio  
del 6.10.2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Alfredo	Teresi	Presidente
Dott. Ciro	Petti	Consigliere
Dott. Mario	Gentile	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Luigi	Marini	Consigliere

Sentenza

N. 1109

Registro Generale  
N.004359/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Alesci Rosario nato il 3.8.1924

avverso la sentenza del 10.7.2008  
del Tribunale di Caltagirone

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

lette le conclusioni del P.G., dr.Guglielmo Passacantando, che  
ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla  
confisca che va eliminata

OSSERVA

1) Con sentenza del 10.7.2008 il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, applicava ad Alesci Rosario, ritenuta la continuazione tra il reato di cui all'art.349 c.p. e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Caltagirone del 6.4.06, irrevocabile il 28.6.2006, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa quale aumento ai sensi dell'art.81 c.p. sulla pena inflitta con la predetta sentenza; pena sospesa. Ordinava inoltre la confisca e la demolizione di quanto in sequestro.

2) Propone ricorso per cassazione l'Alesci per inosservanza o erronea applicazione dell'art.31 comma 9 DPR 380/2001. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, in materia edilizia non può essere disposta la confisca prevista dall'art.240 c.p. in quanto tale disposizione è derogata dall'art.7 L.47/85 che prevede una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio e fatta salva la possibilità di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.

3) Con requisitoria scritta in data 17.3.2009 il P.G. chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.

4) Il ricorso è ~~fondato~~ *parzialmente*.

Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento. (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13.10.1997; Cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).

Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa: pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all'ordine di demolizione, nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi dell'art.7 L.47/85 (ora art.31 comma 9 DPR 380/01).

4.1) Non è consentito, invece, disporre la misura della confisca perché incompatibile con il disposto di cui all'art.31 comma 9 DPR cit.



Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione all'art.7 ult.comma L.47/85, tale norma "prevede che il giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.17 lett.b) della legge 28 gennaio 1977 n.10, come modif.dall'art.20 della detta legge n.47 del 1985, ordini la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita. Pertanto il giudice penale, al quale la legge attribuisce in via eccezionale un potere di natura amministrativa, deve limitarsi, una volta accertata la violazione del citato art.20, ad ordinare la demolizione dell'edificio abusivo, secondo una interpretazione non estensiva della norma, trattandosi di un potere normalmente riservato all'autorità amministrativa. Ne consegue che deve ritenersi quale provvedimento abnorme e come tale sottratto al potere del giudice penale l'ordine impartito da un pretore, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui al succitato art.20, di rimettere gli atti al sindaco per l'abbattimento o la confisca dell'edificio (Nella specie la confisca era stata dal pretore sottoposta altresì alla condizione che la stessa fosse confermata dal giudice amministrativo innanzi al quale pendeva il giudizio sulla adozione delle sanzioni amministrative" (cfr Cass.pen.sez.6 n.2996 del 13.11.1992)

Va ricordato, infine, che la confisca è prevista solo per il reato di lottizzazione dall'art.44 comma 2 DPR 380/01.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, per violazione di legge, limitatamente alla disposta confisca, che va eliminata senza necessità di rinvio (art.620 comma 1 lett.I).


P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dott. Fiorella Donati

